



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATA IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL

Avv.

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

- **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **PARRELLA SOFIA GIOVANNA**

Depositata Sentenza Numero:

in data : **23/12/2020**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI BOSCO MARENGO

Difeso da:

CARLO TRAVERSO

vedi P.Q.M. allegato

Alessandria 24/12/2020

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Alessandria nella persona della dott.ssa Sofia Giovanna Parrella ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al nr.

Promossa da:

in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.

, con sede legale in in

rappresentata come da giusta delega dall'Alessandria

Globoconsumatori Onlus, con sede in Alessandria in via Cremona n. 6,

C.F. 96056180068 presso la quale è elettivamente domiciliata.

Ricorrente

Contro

Comune di Bosco Marengo, corrente in Bosco Marengo (AL) in Via San

Pio V n. 4, Cod. Fisc. e P. IVA 00366320067, in persona del Sindaco

pro-tempore , elettivamente domiciliato in

Alessandria i .

Foro di Alessandria

, che lo rappresenta e difende giusta delega a

marginale del ricorso in opposizione, rilasciata a seguito del verbale di

deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell'8.8.2020.

Resistente

Conclusioni delle parti:

Parte ricorrente: *"Voglia Lei Sig. Giudice di Pace emetterne giudizio motivato per la nullità degli atti e degli atti consequenziali in quanto illegittimi, che come tale esonera la necessaria presenza del ricorrente o suo delegato, volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto lei vorrà riconoscermi.*

Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge". Al verbale dell'udienza del 18.12.2020, il dott. Mario Gatto a parziale rettifica delle tolte conclusioni: si associa alla domanda della parte resistente, ma richiede il pagamento del contributo unificato".

Parte resistente: *"Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo*

Respingere il ricorso datato 3.7.2020 proposto

siccome infondato in fatto ed in diritto e confermare quindi il verbale di contestazione. Con il favore delle spese e del compenso professionale".

"Al verbale dell'udienza del 18.12.2020, l'avv. a rettifica delle rassegnate conclusioni, chiede dichiararsi la cessata materia del contendere".

Motivazioni della decisione

Richiamate quanto allo svolgimento del processo le risultanze degli atti delle parti e del verbale di udienza, il giudicante osserva quanto segue.

La presente causa verte sull'annullamento del verbale n. 343

dell'11.03.2020, elevato dal Comune di Bosco Marengo a carico della
in persona del legale rappresentante pro-
tempore, quale obbligata in solido per la violazione degli artt. 41 comma
11 e 146 comma 3 c.d.s..

Si duole la ricorrente dell'illiceità del verbale opposto, per la violazione
del dovere di imparzialità correttezza e trasparenza del procedimento
amministrativo-eccesso di potere, perché l'accertamento dell'infrazione
di cui artt. 41 comma 11 e 146 comma 3 c.d.s. era stato effettuato con
apparecchiatura semaforica insistente in un centro abitato non
presidiata. Invoca l'illegittimità dell'accertamento strumentale per
mancanza dei decreti attuativi di cui all'art. 201 c.d.s.. Asserisce
l'esponente che la strumentazione in uso al Comune di Bosco Marengo
"Enves EvO MVD 1605" non è abilitata né omologata e né approvata per
il trasferimento dei dati a distanza. Contesta la nullità del verbale
mancando l'autorizzazione Prefettura di cui all'art. 201 c.d.s. comma 1
lett. g bis. Eccepisce l'assenza della verifica della funzionalità o taratura
dello strumento utilizzato nonché della omologazione.

L'amministrazione resistente, costituitasi all'udienza del 25.09.2020,
replica nella comparsa di costituzione e risposta, che i segnali di
preavviso sono obbligatori solo per la rilevazione delle violazioni di cui
all'art. 142 c.d.s.. Rileva il Comune di Bosco Marengo che il legislatore
con l'art. 201 del c.d.s. ha tipizzato le situazioni che escludono la
necessità della contestazione immediata e di motivare quella differita, il
comma 1 bis (esclude l'obbligatorietà della contestazione immediata in
caso di attraversamento con luce semaforica rossa) e il comma 1 ter

(esclude, nella suddetta ipotesi, la necessità della presenza di organi di polizia quando l'accertamento avvenga mediante apparecchiature omologate).

Evidenzia l'opposta che l'art. 201 comma 1 quater c.d.s. non è assolutamente applicabile al caso per cui è causa, tale norma prescrive l'installazione e l'utilizzo degli impianti di rilevamento automatici fuori dai centri abitati solamente su strade individuate dal Prefetto, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Argomenta la parte resistente che l'apparecchiatura Enves Evo MVD 1605 usata per l'accertamento della violazione è compresa tra le apparecchiature approvate di cui all'art. 201 comma 1 ter c.d.s., posto che con decreto n. 4020 del 21.6.2017, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha confermato l'approvazione dell'apparecchio Enves Evo MVD 1605 specificando che può essere utilizzato sia in ausilio degli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica (art. 3 del decreto 1550/2020).

Quanto alla mancata autorizzazione Prefettizia, il Comune di Bosco Marengo osserva che l'infrazione di cui all'art. 146 del c.d.s., è stata rilevata su di un tratto di strada comunale all'interno del centro abitato e non al di fuori dello stesso.

In merito alla taratura, sostiene la resistente che il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 113/2015 sia inconferente nella specie, posto che riguarda solo le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Passando alla omologazione sottolinea l'amministrazione opposta che l'art. 201 comma 1 quater c.d.s., parla espressamente "di omologazione ovvero approvazione delle apparecchiature". Precisa che il legislatore utilizzando ripetutamente la congiunzione "ovvero" ha chiaramente previsto che le due fattispecie (omologazione e approvazione) possano essere utilizzate alternativamente, trattandosi di autorizzazioni equivalenti. Specifica inoltre, la resistente che anche l'art. 45 del regolamento del codice della strada citato dalla ricorrente, qualifica le due autorizzazioni come alternative, "... sono soggetti all'approvazione od omologazione".

Concessi i termini per il deposito di memorie di replica, all'udienza del 18.12.2020 fissata per la discussione, l'avv. in sostituzione dell'avv. ha depositato la "Determinazione n. 5

del 19.11.2020" con la quale il Segretario Comunale del Comune di Bosco Marengo ha disposto l'annullamento in autotutela dei verbali scaturiti dalle violazioni di cui agli artt. 41 comma 11 e 146 comma 3 del codice della strada (quindi anche di quello elevato a carico della ricorrente), in quanto emessi in assenza della delibera della Giunta Comunale che avrebbe dovuto autorizzare la installazione dell'impianto semaforico dotato di dispositivo per la rilevazione automatica con il passaggio con il "rosso". Difatti la presenza dell'atto amministrativo istitutivo dell'impianto semaforico dotato di rilevazione automatica, è puntualizzato nella determinazione, costituisce un principio legato alla legittimità e alla trasparenza dell'attività che, se non deliberata dall'organo competente a decidere la sua installazione, rimane sfornita

della sua legittimazione.

Pertanto l'avv. Protti ha richiesto al Giudice, la dichiarazione della cessata materia del contendere. Il dott. Gatto per il ricorrente si è associato alla domanda della parte resistente, reclamando però la restituzione dell'importo del contributo unificato corrisposto per l'introduzione del giudizio.

Ed invero in proposito la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che: "sino a quando non sia intervenuto il giudicato, sull'opposizione proposta dall'ingiunto avverso l'ordinanza - ingiunzione, l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanza-ingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma ingiunta con il primo provvedimento". (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3735).

E' evidente, dunque, che l'annullamento in sede di autotutela degli atti opposti, rende superflua ed inutile ogni pronuncia nel merito sulle domande proposte dal ricorrente.

Per i suesposti motivi, essendo venuta meno definitivamente la posizione di contrasto fra le parti, va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine al ricorso avverso il verbale in contestazione.

La intervenuta cessazione della materia del contendere, comporta che il Giudice deve provvedere sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.

P.Q.M.

Condanna il Comune di Bosco Marengo a rimborsare alla Marengo Sugheri SRL, l'importo di € 43,00 versato a titolo di contributo unificato.

Alessandria 18.12.2020.

Verdelle

Depositar in cancelleria oggi

28/12/2020

CHANCELLIER
U.S. Secretary of State